

COMUNE DI LARI

(Prov. di Pisa)

Piazza Vittorio Emanuele II n. 2 - 56035 LARI

Tel. 0587/687511


Fax. 0587/687575



Regolamento Comunale degli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate in aree non servite da pubblica fognatura

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 54 del 30/09/2011

Comune di Lari - P.zza Vittorio Emanuele II°, 2 - 56035 Lari (PI) 0587/68.75.11



COMUNE DI LARI
(Prov. di Pisa)
Servizio Tecnico
U.O. Manutenzioni-Ambiente-PC
Piazza Vittorio Emanuele II n. 2 - 56035 LARI



Tel. 0587/687511-21-23

Fax. 0587/687575-684517

REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA

INDICE

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Normativa di riferimento
Art. 3	Definizioni
Art. 4	Ambito di applicazione
Art. 5	Corpi recettori finali ammessi
Art. 6	Autorizzazione allo scarico
Art. 7	Oneri di procedibilità e d'istruttoria
Art. 8	Presentazione della domanda e procedura
Art. 9	Contenuto della domanda
Art. 10	Istruttoria
Art. 11	Procedimenti Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
Art. 12	Procedura Sportello Unico Edilizia (SUE)
Art. 13	Preavviso di diniego
Art. 14	Richiesta di nuova autorizzazione per variazioni
Art. 15	Volturazione
Art. 16	Validità dell'autorizzazione e rinnovo
Art. 17	Assimilazione a domestico
Art. 18	Scarichi in aree servite da pubblica fognatura
Art. 19	Calcolo Abitanti Equivalenti (AE)
Art. 20	Prescrizioni generali
Art. 21	Prescrizioni per scarichi in aree con falda a vulnerabilità molto elevata
Art. 22	Prescrizioni per scarichi in zone soggette a vincolo di rispetto delle risorse idriche
Art. 23	Prescrizioni specifiche per alcuni tipi di impianti
Art. 24	Prescrizioni per particolari attività assimilate
Art. 25	Iter procedurali transitori per tipo di scarichi
Art. 26	Scarichi Esistenti e iter procedimentale
Art. 27	Trattamenti
Art. 28	Scarichi acque delle piscine
Art. 29	Criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici superficiali interni
Art. 30	Controlli
Art. 31	Provvedimenti per inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione e sanzioni
Art. 32	Collegamento ad altre normative sugli scarichi
Art. 33	Abrogazioni
Art. 34	Entrata in vigore
Art. 35	Norme transitorie

Art.1 - Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, in acque superficiali o nel suolo, in aree non servite da pubblica fognatura e provenienti da gruppi o da singoli insediamenti, installazioni od edifici presenti sul territorio comunale.

Art. 2 - Normativa di riferimento

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale e locale vigente in materia.

In particolare:

- Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/06 e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. 152/06),
- Legge Regionale n° 20 del 31/05/06 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 20/06),
- Regolamento Regionale n° 46/R del 8/09/2008 e successive modifiche ed integrazioni (R.R.46/R/08).

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nella normativa di cui al precedente articolo 2.

Art. 4 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle seguenti tipologie di scarico:

- scarichi domestici e assimilati provenienti da insediamenti isolati;

Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento:

- gli scarichi industriali;
- gli scarichi di acque reflue urbane;
- gli scarichi domestici, anche se separati, qualora derivino da uno stesso insediamento o da un gruppo di insediamenti da cui origina anche uno scarico industriale.

In questi casi il rilascio dell'autorizzazione allo scarico non in pubblica fognatura è di competenza della Provincia.

Ar. 5 - Corpi recettori finali ammessi

Ai fini del presente regolamento si considerano corpi recettori finali:

- il suolo per smaltimento tramite sub irrigazione, limitatamente a scarichi fino a 100A.E.;
- i corpi idrici superficiali come definiti all'art. 53 del R.R. 46/R/08 e come riportato al successivo art. 29, ivi compresi i fossi campestri o scoline che servono alla regimazione delle acque meteoriche e che pertanto hanno una portata occasionale, purché negli stessi si abbia un corretto deflusso delle acque. Nel caso di fossi o scoline è però necessaria una garanzia di tutela per la falda acquifera come per gli scarichi sul suolo.

Art. 6 - Autorizzazione allo scarico

Ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs 152/06, tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che non recapitano in pubblica fognatura, devono essere autorizzati a seguito di istanza da presentare su apposita modulistica.

In ogni caso l'attivazione dei nuovi scarichi è subordinata all'ottenimento della prevista autorizzazione.

L'autorizzazione è riferita alla documentazione tecnica allegata alla domanda e contiene specifiche prescrizioni a cui i titolari dello scarico si devono attenere pena l'applicazione delle relative sanzioni di cui al successivo art. 31.

Una singola autorizzazione allo scarico può riguardare più unità immobiliari con scarico comune e di conseguenza più titolari che sono tutti responsabili dello stesso.

In caso di una unica unità immobiliare con più comproprietari l'istanza può essere presentata da un singolo proprietario, previo assenso di tutti gli altri comproprietari, che sono in egual misura responsabili dello scarico.

L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata ai seguenti soggetti:

- titolare o legale rappresentante dell'attività, persona specificatamente delegata a rappresentare la società presso le amministrazioni pubbliche durante l'espletamento pro tempore della carica;
- proprietario dell'immobile, titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso;
- amministratore di condominio pro tempore;
- legale rappresentante pro tempore di un eventuale consorzio tra più titolari.

I titolari dell'autorizzazione allo scarico sono tenuti a conservare copia dell'atto di autorizzazione e ad informare gli eventuali utilizzatori dell'immobile delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione a cui gli stessi si devono attenere.

Gli edifici comunali dove si originano scarichi di acque reflue domestiche e/o assimilate che non recapitano in pubblica fognatura, si intendono autorizzati allo scarico con l'approvazione del progetto di costruzione, ristrutturazione e/o modifica dell'impianto fognario, purché rispettino le prescrizioni esecutive e progettuali previste nella normativa vigente e sia dichiarata da professionista abilitato la corrispondenza con i lavori eseguiti.

Art. 7 - Oneri di procedibilità e d'istruttoria

Sono a carico del richiedente gli oneri di istruttoria e procedibilità della domanda. Tali oneri sono fissati in 75 € e possono essere aggiornati ogni tre anni sulla base dell'indice ISTAT con apposito provvedimento.

Per gli insediamenti superiori a 100 A.E. le ulteriori spese di istruttoria dovute ad ARPAT sono individuate nel tariffario ARPAT; il costo sarà comunicato all'utente con le relative modalità di pagamento che dovrà essere effettuato prima del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 8 - Presentazione della domanda e procedura

La domanda di autorizzazione allo scarico fuori fognatura deve essere presentata dagli aventi titolo utilizzando la modulistica predisposta dall'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 del R.R. 46/R/08 e reperibile anche in rete sul sito internet del Comune (www.comune.lari.pi.it).

Qualora l'istanza di autorizzazione riguardasse più di una unità immobiliare i cui reflui confluiscono tutti in un medesimo scarico e vi fossero quindi più soggetti responsabili del medesimo, la domanda deve essere compilata e firmata da tutti i soggetti proprietari indicando il referente principale per i rapporti con l'Amministrazione.

I richiedenti sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute nella domanda stessa.

La domanda deve essere presentata all'ufficio competente in 2 copie per insediamenti con meno di 100 A.E. e in 3 copie per quelli con più di 100 A.E.; una delle copie deve essere in bollo.

Il procedimento amministrativo ha inizio dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione all'ufficio protocollo e si conclude con un provvedimento espresso di autorizzazione od archiviazione entro 60 giorni da tale data esclusi i periodi di sospensione per richieste di integrazioni da parte dell'ufficio preposto o su motivata istanza di parte favorevolmente accolta dall'Amministrazione.

Qualora il provvedimento non intervenga entro il termine previsto l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per 60 giorni salvo revoca (art. 4, comma 3 L.R. 20/06).

In base al principio di economicità degli atti la comunicazione di avvio del procedimento potrà avvenire mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica dell'istante, in assenza di tale dato il nominativo del responsabile del procedimento verrà inoltrata tramite servizio postale. Conclusa positivamente l'istruttoria, verrà rilasciata espressa autorizzazione allo scarico. Unitamente alla stessa verrà rilasciata al richiedente anche una copia della documentazione a cui l'autorizzazione fa riferimento. Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 A.E. una copia della domanda viene inviata dal responsabile del procedimento all'ARPAT per il parere di competenza.

Art. 9 - Contenuto della domanda

Alla domanda deve essere allegata attestazione di versamento degli oneri di procedibilità indicati all'art.7 e nel caso di scarichi superiori a 100 AE. del versamento degli oneri di istruttoria di ARPAT.

La domanda di autorizzazione allo scarico, deve contenere:

- i dati anagrafici degli intestatari
- l'identificazione dell'insediamento da cui originerà lo scarico (identificazione catastale)
- gli abitanti equivalenti gravanti sullo scarico
- il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche che verrà installato
- il corpo recettore dello scarico (identificazione catastale).

Alla stessa devono essere allegati:

- relazione tecnica e planimetria, redatti e firmati da un tecnico abilitato,
- perizia idrogeologica firmata da un geologo corredata del relativo modulo riassuntivo (conclusioni di fattibilità dell'intervento) appositamente predisposto nel caso in cui lo scarico recapiti sul suolo o in corsi d'acqua con più di 120 giorni /anno di portata nulla;
- estratto di mappa catastale aggiornata della zona in cui sia riportata chiaramente l'ubicazione dell'insediamento e la localizzazione dello scarico;

Nella modulistica predisposta sono elencate le indicazioni per la corretta compilazione della domanda.

Art. 10 - Istruttoria

Il competente ufficio comunale istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto stabilito nel presente regolamento e nelle norme statali e regionali vigenti.

Potranno essere richieste integrazioni e chiarimenti dando specifici tempi entro i quali gli stessi devono pervenire all'ufficio. Saranno anche valutate eventuali richieste, debitamente motivate, di sospensione dei termini da parte dell'utente.

Per insediamenti con potenzialità inferiore a 100 AE, uno specifico parere di ARPAT potrà essere richiesto, dal responsabile del procedimento, se in fase di istruttoria emergesse la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'Agenzia per valutare nel merito l'efficacia di particolari soluzioni tecniche proposte dal richiedente per scarichi provenienti da destinazioni assimilate particolari (lavanderie, ristoranti, centri cottura, etc). In tal caso gli oneri saranno a carico dell'istante.

A completamento dell'istruttoria verranno individuate le prescrizioni da inserire nell'atto autorizzatorio.

Art. 11 – Procedimenti Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

Per gli insediamenti i cui scarichi sono assimilati a domestico, qualora l'attività rientri tra quelle per cui è attivo lo sportello SUAP, la relativa domanda di autorizzazione allo scarico deve essere inserita all'interno del procedimento unico previsto dal D.Lgs 112/98 successive modifiche ed integrazioni e dal relativo regolamento, DPR 447/98 e successive modifiche ed integrazioni.

In questo caso non si applicano le norme del presente regolamento per quanto concerne i tempi per il rilascio dell'eventuale parere di ARPAT e dell'autorizzazione stessa, ma le norme relative ai procedimenti SUAP.

Art. 12 – Procedura connessa con l'ufficio Edilizia

Qualora per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico fuori fognatura sia necessaria la preventiva attivazione di una procedura edilizia, il richiedente dovrà preventivamente provvedere presso l'Ufficio Ambiente al ritiro della stessa, (concludendo la definizione del procedimento al rilascio dell'autorizzazione). L'Ufficio Ambiente provvederà alla comunicazione di avvenuto ritiro all'ufficio competente della procedura edilizia. La decorrenza di validità dell'autorizzazione allo scarico, avverrà solo dopo la comunicazione di fine dei lavori inerenti l'insediamento oggetto dell'intervento di cui alla procedura edilizia.

Gli uffici Edilizia e Ambiente effettueranno un coordinamento per verificare l'espletamento di tutti gli adempimenti in materia di edilizia e tutela delle acque dall'inquinamento.

In ogni caso la conformità dello scarico è condizione indispensabile per l'agibilità o abitabilità dell'immobile e non vi devono essere difformità tra i documenti presentati per i due procedimenti.

Art. 13 – Preavviso di diniego

Nei casi in cui le integrazioni richieste non vengano presentate nei termini indicati, o la soluzione tecnica proposta per il trattamento dello scarico non sia considerata idonea, l'ufficio provvede alla preventiva comunicazione di rigetto dell'istanza, ex art. 10-bis L. 241/90.

All'istante, dalla data di ricevimento della stessa, viene assegnato un termine di 10 giorni di tempo per presentare per iscritto le proprie osservazioni.

La comunicazione di cui al primo comma interrompe i termini entro i quali l'Amministrazione deve pronunciarsi; tali termini ricominciano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o in mancanza, dalla scadenza del termine ultimo entro il quale l'istante può presentarle.

Art. 14 – Richiesta di nuova autorizzazione per variazioni

Deve essere richiesta nuova autorizzazione nel caso in cui si abbia una variazione qualitativa e/o quantitativa dello scarico autorizzato. In particolare a seguito di ristrutturazioni che interessino l'edificio da cui origina lo scarico stesso, come nei casi di variazione di destinazione d'uso, ampliamento e in generale ogni volta che l'impianto autorizzato non è più in grado di assicurare un adeguato grado di depurazione e protezione ambientale a seguito della variazione della quantità di liquami che deve essere trattata.

Nuova autorizzazione deve essere richiesta anche se viene modificato solamente il sistema di trattamento e/o il corpo recettore finale cui l'autorizzazione è riferita.

Qualora si abbiano variazioni del ciclo di lavoro delle attività che scaricano acque reflue assimilate a domestiche che compromettano la assimilabilità stessa, dovrà essere richiesta autorizzazione allo scarico come insediamento industriale e sarà soggetto alla relativa disciplina.

Nuova autorizzazione deve essere richiesta anche per le attività i cui scarichi sono assimilati a domestici qualora si trasferiscano in altro luogo sempre sprovvisto di fognatura pubblica.

La mancata richiesta di nuova autorizzazione quando dovuta, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/06 all'art. 133 comma 2.

Art. 15 - Volturazione

E' fatto obbligo di comunicare all'ufficio competente ogni modifica dei titolari cui l'autorizzazione rilasciata si riferisce. Tale comunicazione deve essere effettuata, secondo le modalità di cui al DPR 445/2000, dal nuovo titolare dell'autorizzazione in forma scritta entro 180 gg dal subentro, indicando tutti i dati anagrafici e dichiarando che i sistemi di trattamento e le caratteristiche

quali/quantitative dello scarico non sono variate rispetto a quanto già autorizzato, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 31.

Per gli insediamenti i cui scarichi sono assimilati a domestici devono inoltre essere comunicate entro 60 giorni anche le variazioni riguardanti la denominazione o ragione sociale della ditta, indicando tutti i nuovi dati anagrafici e dichiarando che i sistemi di trattamento e le caratteristiche quali/quantitative dello scarico non sono variate rispetto a quanto già autorizzato, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 31.

A seguito della comunicazione scritta di cui ai 2 commi precedenti l'ufficio competente provvederà con proprio atto alla variazione della titolarità dell'autorizzazione confermando la stessa nelle altre parti.

Art. 16 – Rinnovo e validità dell'autorizzazione

Fermo restando quanto disposto al precedente art. 14, le autorizzazioni sono tacitamente rinnovate con le medesime caratteristiche e prescrizioni, qualora non siano intervenute modifiche qualitative e/o quantitative dello scarico rispetto a quanto autorizzato.

In tal senso nel termine di quattro anni dalla data di avvenuto ritiro e/o fine lavori (vedasi casistica art. 12) l'intestatario dovrà procedere a presentare specifica dichiarazione attestante le immutate caratteristiche qualitative e/o quantitative dello scarico autorizzato.

Art. 17 - Assimilazione a domestico

Ai fini del presente regolamento sono assimilabili ad acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dagli insediamenti di cui al comma 7 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni nonché quelle provenienti dagli insediamenti individuati dal R.R. 46/R/08 e successive modifiche ed integrazioni in particolare alla tabella 1 dell'allegato 2 capo1, purché rispettino tutte le condizioni in esso indicate.

Ai fini del presente regolamento le acque di condensa derivanti dagli impianti di condizionamento e/o climatizzazione dell'aria ad uso degli edifici, nonché quelle di raffreddamento per gli impianti di climatizzazione, devono essere scaricate separatamente o con le acque meteoriche direttamente al ricettore finale o avviate al riutilizzo.

I reflui derivanti dai trattamenti per la riduzione della durezza delle acque, possono essere scaricate separatamente o con le acque meteoriche direttamente al recapito finale, suolo o acqua superficiale, oppure inviate al trattamento se tecnicamente idoneo.

Nessuna espressa autorizzazione è necessaria qualora le acque di cui ai commi precedenti fossero l'unico scarico derivante dall'insediamento.

Art. 18 - Scarichi in aree servite da pubblica fognatura

Nelle zone servite da pubblica fognatura è fatto obbligo dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 14 della L.R. 20/06 di provvedere ad allacciarsi alla stessa, secondo i criteri previsti dal regolamento di fognatura e depurazione in vigore.

Lo stesso obbligo interviene al momento in cui vengono realizzati nuovi tratti fognari nelle zone che attualmente ne sono sprovviste. In tal caso l'allacciamento deve avvenire nei tempi che saranno indicati volta per volta dall'ufficio comunale competente con opportuni atti dirigenziali a seguito dell'avanzamento dei lavori di realizzazione della rete fognaria e secondo le modalità previste dal regolamento di fognatura e depurazione del gestore della rete fognaria stessa. A tal fine il gestore comunicherà all'Amministrazione Comunale i tratti fognari in fase di realizzazione, l'ufficio competente provvederà ad individuare gli utenti tenuti ad allacciarsi e comunicherà loro l'obbligo di allacciamento.

In ogni caso quando un utente tenuto ad allacciarsi alla pubblica fognatura non ottemperi, l'ufficio competente sentito il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato, imporrà l'allaccio tramite emissione di apposita ordinanza sindacale (art. 14 L.R. 20/06)

L'Amministrazione Comunale, per motivi di tutela ambientale o igienico-sanitaria, può ordinare l'allacciamento anche in caso di distanze superiori a quelle previste nel regolamento di fognatura e depurazione in vigore, previo nulla osta da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato

Art. 19 - Calcolo abitanti equivalenti (A.E.)

Il calcolo degli A.E. deve essere effettuato in base a quanto disposto dalla L.R. 20/06 e dal R.R. 46/R/08, quindi in base ai consumi idrici, (200 l/giorno per abitante) o sul COD (130 g/giorno per abitante) o sul BOD5 (60 g/giorno per abitante).

Per i nuovi insediamenti per i quali non si dispongono di dati sui consumi idrici né sulla qualità dello scarico, ed in particolare per tutti gli insediamenti abitativi il calcolo può essere effettuato sulla base dei seguenti parametri:

- A. per abitazione civile 1 A.E. ogni 35 mq di superficie lorda (o frazione)
- B. per alberghi, case riposo e simili 1 A.E ogni 2 posti letto
- C. per ristoranti, mense e trattorie 1 A.E. ogni 5 posti
- D. per ospedali 1 A.E. ogni 2 letti
- E. per uffici, esercizi commerciali, industrie, laboratori che non producano acque di lavorazione 1 A.E. ogni 5 addetti
- F. per scuole 1 A.E. ogni 5 posti alunno
- G. per musei, teatri, impianti sportivi, e altri insediamenti diversi dai precedenti 4 A.E. ogni WC.

Nel caso siano disponibili più dati si deve considerare, per il dimensionamento dell'impianto di trattamento, il numero di A.E. maggiore tra quelli calcolati.

Qualora il dispositivo di sedimentazione sia costituito da una fossa settica questa dovrà essere costituita da tre camere distinte ed avere una capacità utile complessiva minima di 500 litri per ogni abitante equivalente, con un minimo assoluto di 3000 litri (mc. 3,00) e la prima camera dovrà avere dimensioni maggiori rispetto a ciascuna delle altre due e capacità minima di 1500 litri (mc. 1,50).

La fossa settica potrà essere a tre camere oppure di tipo Imhoff.

Le acque saponose dovranno essere convogliate e trattate attraverso un pozzetto desaponificatore e le acque oleose in un pozzetto degrassatore. Gli scarichi in uscita dovranno essere convogliati in entrata al sistema di depurazione con trattamento primario. Un pozzetto d'ispezione e raccolta comune dovrà essere ubicato a valle (in uscita) del trattamento primario.

Il pozzetto desaponificatore/degrassatore dovrà presentare capacità utile complessiva pari a mc. 0,05 per ogni abitante equivalente, con un minimo assoluto di mc. 0,50; per le attività di cui alla lettera " C " del presente articolo le suddette capacità devono essere almeno raddoppiate.

Per le specifiche tecniche sulla costruzione delle canalizzazioni e manufatti si rimanda agli articoli del regolamento edilizio.

Art.20 - Prescrizioni generali

Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel decreto, nella legge regionale, nel regolamento regionale, nel presente regolamento e nelle loro successive modifiche ed integrazioni, nonché nell'autorizzazione rilasciata.

Per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue domestiche ed assimilate, non recapitanti in pubblica fognatura, la conformità alle disposizioni relative allo scarico sul suolo e nei corpi idrici di cui all'allegato 5 del D.Lgs 152/06 è data dal rispetto delle seguenti condizioni:

- a) garantire la tutela della falda ed il rispetto delle disposizioni per la tutela igienicosanitaria;
- b) essere dimensionati e realizzati a regola d'arte secondo le disposizioni del R.R. 46/R/08 indicate all'allegato 2 capo 2, e all'allegato 3 capo 1;
- c) garantire il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento;
- d) garantire per gli impianti con oltre 100 A.E. il rispetto delle disposizioni del programma di manutenzione e gestione di cui all'allegato 3 capo 2 del medesimo R.R. 46/R/08.

Le acque meteoriche devono essere sempre mantenute separate dai reflui domestici e smaltite per proprio conto. E' consentito, qualora lo scarico avvenga in un corpo idrico superficiale, utilizzare la

stessa tubazione di scarico immettendole però a valle dell'ultimo pozzetto di controllo dell'impianto di trattamento delle acque domestiche.

Gli impianti devono essere tenuti in perfetta efficienza e pertanto devono essere effettuate tutte le operazioni di periodica manutenzione necessarie. Inoltre devono essere effettuate tutte le operazioni necessarie ad una corretta gestione degli stessi per garantirne un ottimale funzionamento. Di tali operazioni ne deve essere conservata documentazione che consenta anche l'identificazione della ditta esecutrice. Con il ritiro dell'autorizzazione allo scarico l'istante si obbliga a tale adempimenti manutentivi.

Ogni impianto di trattamento deve essere dotato di pozzetto/i di ispezione idonei per la verifica del funzionamento e le eventuali operazione di manutenzione e pulizia.

Per gli impianti più complessi che prevedono più componenti e l'impiego di macchinari specifici, la ditta fornitrice deve consegnare un manuale d'uso e manutenzione a cui il responsabile dello scarico è tenuto ad attenersi per un corretto funzionamento dell'impianto stesso. Qualora lo ritenga utile il titolare può rivolgersi a una ditta specializzata per la gestione dell'impianto.

Per gli impianti con oltre 100 A.E. è possibile una autorizzazione provvisoria connessa alla fase di avvio dell'impianto stesso secondo le modalità dell'art. 15 del R.R. 46/R/08.

Art. 21 - Prescrizioni per scarichi in aree con falda a vulnerabilità molto elevata

Qualora lo scarico avvenga sul suolo o in corsi d'acqua con più di 120 giorni/anno di portata nulla e sia localizzato nelle zone che presentano la falda con grado di vulnerabilità molto alta, lo studio geologico deve porre particolare attenzione alla possibilità di contaminazione della falda freatica stessa. Dovrà essere soprattutto valutata accuratamente la velocità di filtrazione verticale rispetto alla capacità depurativa del suolo e degli spessori della formazione acquifera.

Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni contenute nel Regolamento Urbanistico vigente del Comune di Lari come di seguito riportate:

Scarichi e smaltimenti nel terreno – Sistema territoriale della Pianura

Nelle aree inserite nelle Classi 3b, 4a e 4b di Vulnerabilità Idrogeologica e nelle Classi di Pericolosità Idraulica I3 e I4 di Pericolosità Idraulica è fatto divieto di realizzare scarichi di acque reflue direttamente nel terreno, tramite subirrigazioni anche se derivati da fosse settiche o tipo "Imhoff".

Sono ammesse deroghe a quanto sopra per le aree ricadenti nella Classe 3b di Vulnerabilità Idrogeologica comunque esterne alle aree classificate con I3 e I4 di Pericolosità Idraulica, nel caso in cui siano documentati, attraverso uno studio geologico di dettaglio, condizioni locali che garantiscano la tutela della risorsa idrica.

Nelle suddette Classi di Vulnerabilità Idrogeologica (3b, 4a e 4b) è comunque vietata la realizzazione di lagoni di accumulo di liquami, di strutture interrato di deposito o magazzinaggio di prodotti chimici e simili.

Scarichi e smaltimenti nel terreno – Sistema territoriale della Collina.

Nelle aree inserite nelle Classi 3b, 4a e 4b di Vulnerabilità Idrogeologica, nelle classi I3 e I4 di Pericolosità Idraulica e nelle classi G3 e G4 Pericolosità Geomorfologica è fatto divieto di realizzare scarichi di acque reflue direttamente nel terreno, tramite subirrigazioni anche se derivati da fosse settiche o di tipo "Imhoff".

Sono ammesse deroghe a quanto sopra per le aree ricadenti nella Classe 3b di Vulnerabilità Idrogeologica e nella classe G3 di pericolosità Geomorfologica, comunque esterne alle aree classificate con PF3 e PF4 nel P.A.I. Bacino Arno, nel caso in cui siano documentati, attraverso uno studio geologico di dettaglio, condizioni locali che garantiscano la tutela della risorsa idrica e le condizioni di stabilità del versante.

Nelle suddette Classi di Vulnerabilità Idrogeologica (3b, 4a e 4b) è comunque vietata la realizzazione di lagoni di accumulo di liquami, di strutture interrato di deposito o magazzinaggio di prodotti chimici e simili.

Art. 22 - Prescrizioni per scarichi in zone soggette a vincolo di rispetto delle risorse idriche

Nelle zone sottoposte a vincolo di rispetto delle risorse idriche ai sensi del D.P.R. 236/1988 e del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano, sono stabilite aree di salvaguardia suddivise in **“zone di tutela assoluta”** e **“zone di rispetto”**.

Nelle **“zone di tutela assoluta”** e' fatto divieto di qualsiasi forma di scarico.

Nelle **“zone di rispetto”** e' fatto divieto:

- 1) dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
- 2) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- 3) realizzazione di fognature e pozzi perdenti; per quelli esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento;

Per gli scarichi di edifici esistenti e delle loro aree di pertinenza, ricadenti all'interno della **“zona di rispetto”**, e' possibile derogare dalle prescrizioni del presente articolo, previo ottenimento di specifico e puntuale parere ARPAT e/o altro ente competente.

Art. 23 - Prescrizioni specifiche per alcuni tipi di impianti

E' vietata la dispersione di acque reflue e fanghi anche se depurati, nelle acque di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano così come definito dalla normativa vigente (Art. 94 D.Lgs 152/06 s.m.i.)

Inoltre deve essere garantita la protezione dall'inquinamento delle falde idriche ad una distanza minima di mt. 30 da pozzi privati per la captazione di acqua e il punto in cui le acque reflue vengono a contatto con il suolo o con corpi idrici avente portata nulla superiore a 120 gg/anno.

Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà:

- Per la sub-irrigazione e la sub-irrigazione drenata: verificare che la superficie di terreno, nella quale è ubicata la rete di sub-irrigazione, non presenti avvallamenti o affioramenti di liquami. Qualora si verificano tali eventualità dovrà essere ristrutturata completamente la rete ed essere riportata alla sua funzionalità iniziale.

Mantenere pulite e funzionanti le tubazioni, il pozzetto di cacciata e le tubazioni di aerazione della trincea drenante.

- Per il filtro biologico percolatore: assicurarsi del suo corretto funzionamento secondo le specifiche norme di uso e manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

In particolare provvedere periodicamente al controllo della flora batterica, al controllo della quantità di fanghi presente ed alla eliminazione di quelli in esubero, al controllo della capacità filtrante e ogni altra operazione che si renda necessaria.

- Per l'impianto ad ossidazione a fanghi attivi: assicurarsi del suo corretto funzionamento secondo le specifiche norme di uso e manutenzione sia ordinaria che straordinaria. In particolare provvedere periodicamente alla verifica e manutenzione delle parti elettromeccaniche, al controllo della flora batterica, al controllo della quantità di fanghi presente ed alla eliminazione di quelli in esubero dai vari comparti, al controllo della quantità di ossigeno fornito, e ad ogni altra operazione necessaria.

- Per la fitodepurazione: provvedere al mantenimento della flora prevista procedendo alle necessarie sostituzioni qualora si determini una perdita delle piante già attecchite ed eliminare le piante infestanti. Verificare che non si abbiano intasamenti dei tubi disperdenti. Per gli scarichi in acque superficiali verificare il regolare funzionamento degli impianti di trattamento anche mediante il controllo visivo dell'acqua in uscita che deve essere priva di particelle in sospensione e non deve presentare odori sgradevoli.

Particolari e diverse prescrizioni, specifiche per i vari tipi di impianti di trattamento autorizzati, anche diversi da quelli sopra menzionati, saranno inserite direttamente nell'atto autorizzatorio.

Art. 24 - Prescrizioni per particolari attività assimilate

I limiti previsti alle note 1a) ed 1e) per particolari attività i cui reflui sono assimilati a domestici indicate nella tabella1 dell'allegato 2 capo1 del R.R. 46/R/08 sono così definiti:

- attività di cui al n. 4 (conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività di servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione) – il limite per i solidi sospesi totali SST è di 80 mg/l per scarichi in acque superficiali e di 25 mg/l per scarichi sul suolo o in fossi campestri;

- attività di cui al n. 26 (servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico) e attività di cui al n. 27 (piscine-stabilimenti idroponici e idrotermali) - il limite per il cloro attivo è di 0,2 mg/l qualunque sia il recettore finale, qualora vengano utilizzate anche sostanze antialghe il limite per il COD è di 160 mg/l per scarichi in acque superficiali e di 100 mg/l per scarichi sul suolo o in fossi campestri.

Lo scarico della vuotatura delle piscine deve essere mantenuto separato dalla linea di trattamento degli altri reflui domestici e potrà confluire a valle di questa nel recettore finale. Qualora questi fosse un impianto di subirrigazione non può essere sversato in una sola volta ma gradualmente con portate compatibili con la capacità di assorbimento del terreno e stabilite nella relazione geologica. La vuotatura dovrà avvenire almeno 15 gg dopo l'ultima disinfezione.

Il contro lavaggio dei filtri deve essere inviato al trattamento con gli altri scarichi domestici.

Art 25 – Iter procedurali transitori per tipo di scarichi

La realizzazione dell'impianto di smaltimento deve rispettare tutte le norme vigenti in materia edilizia/urbanistica ed ambientale.

In via transitoria sono previsti due distinti iter procedurali per gli impianti con potenzialità minore di 100 A.E.:

- “nuovi scarichi”, attivati dopo il 28.05.2003, data di entrata in vigore del D.P.G.R. 28/R;
- “scarichi esistenti”, già attivati alla data del 28.05.2003;

Gli “impianti esistenti” di depurazione di acque reflue domestiche o assimilabili sono conformi alle disposizioni dell'Allegato 5 del D.lgs. 152/06 qualora rispettino le seguenti condizioni:

- essere progettati, eseguiti e mantenuti a perfetta regola d'arte secondo le determinazioni della Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977, fatta eccezione per quanto non piu' ammesso come tipologia di trattamenti da R.R. 46/R/2008;

Art 26 – Scarichi Esistenti e iter procedimentale

Per gli “scarichi esistenti” così come classificati all'articolo 25 del presente Regolamento il Titolare deve presentare specifica comunicazione all'Ufficio Ambiente dell'ente.

Alla comunicazione devono essere allegati:

- una dichiarazione ai sensi della vigente Legge in materia che l'impianto è stato realizzato a regola d'arte e in modo conforme a quanto stabilito dalla Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 Febbraio 1977, che garantisce la tutela della falda ed il rispetto delle disposizioni per la tutela igienico-sanitaria, che non compromette il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione e che è stato conservato e viene mantenuto in efficienza mediante interventi di manutenzione periodica;
- un elaborato grafico riportante lo schema degli scarichi e una relazione tecnica redatti e firmati da un tecnico abilitato.

Qualora gli elaborati grafici e la relazione tecnica di cui sopra siano contenuti in tutto o in parte in una pratica edilizia presente nell'archivio di questa Amministrazione comunale, la stessa dovrà

essere indicata nella documentazione presentata e sarà facoltà del titolare inoltrare copia dei suddetti documenti.

L'ufficio responsabile dell'istruttoria verifica se questi siano sufficienti o debbano essere integrati.

Nel caso in cui la soluzione in essere e presentata non sia considerata idonea e appropriata l'Ufficio procederà a specifica comunicazione con motivazione e indicazione dell'obbligo di adeguare lo scarico entro i termini previsti dal presente Regolamento ovvero quelli che all'uopo saranno indicati.

Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui in essere non rientri tra le tipologie impiantistiche previste nella Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977, e quindi lo scarico non possa ritenersi conforme il Titolare dovrà presentare, oltre alla richiesta di autorizzazione allo scarico, idoneo titolo abilitativo nel rispetto della vigente normativa edilizia ed urbanistica. La richiesta in questione dovrà essere presentata entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

I lavori di adeguamento dello scarico devono essere ultimati entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Tale termine potrà essere derogato a discrezione dell'Amministrazione Comunale qualora ricorrano i seguenti casi:

- o Siano in corso lavori pubblici o privati che prevedano la realizzazione di nuove reti fognarie alle quali sia possibile allacciare gli scarichi;
- o Siano previsti interventi del Gestore del Servizio idrico Integrato e/o accordi con il medesimo che possono garantire l'allacciamento degli scarichi alla rete fognaria pubblica;
- o Siano stati approvati progetti o piani attuativi che prevedano nuove reti fognarie per gli insediamenti previsti e per quelli esistenti;
- o Siano in corso i lavori di adeguamento alla data di scadenza prevista dal presente regolamento.

Nelle suddette situazioni, i trattamenti in essere o in corso di adeguamento potranno essere considerati temporaneamente idonei, sempreché si concretizzi l'allacciamento alla pubblica fognatura o l'adeguamento del sistema di scarico nei tempi previsti ed imposti dalla pubblica amministrazione. In ogni caso, al verificarsi di problematiche di carattere igienico-sanitario, ambientale o di sicurezza, i trattamenti dovranno essere adeguati alla normativa vigente. In caso di inadempienza si procederà come previsto all'art. 31.

Art. 27 – Trattamenti

Le acque bianche devono essere mantenute separate da tutte le altri tipi di acque di scarico.

Le acque saponose ed oleose e le acque nere devono essere mantenute separate dalla loro origine. Le stesse una volta avvenuti i relativi iniziali trattamenti come meglio specificato nel seguito del presente articolato devono riunirsi (in entrata) al trattamento primario cui sono obbligatoriamente soggette. A valle del trattamento, una volta trattate, (in uscita) sono convogliate in un apposito pozzetto prima di essere convogliate al trattamento secondario od alla subirrigazione.

I trattamenti primari cui devono essere sottoposte sono:

- pozzetto degrassatore/desaponificatore per le acque bianche/saponose
- fossa settica bicamerale o Imhoff per le acque nere e per quelle di cui sopra.

I trattamenti secondari sono:

- per lo scarico sul suolo la subirrigazione, limitatamente agli scarichi fino a 100 A.E.
- per lo scarico in acque superficiali la subirrigazione con drenaggio, la fitodepurazione, il filtro percolatore, l'impianto a fanghi attivi, o comunque quelli individuati nell'allegato 3 del R.R. 46/R/08, nelle "Linee guida in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue" diramate dall'ARPAT Dipartimento di Pisa nel Marzo del 2009, oppure altri impianti di trattamento diversi che possono essere autorizzati dall'Amministrazione su specifica richiesta del titolare dello scarico.

Il Comune può ritenere idoneo il trattamento proposto, anche se diverso da quelli indicati, purché garantisca un adeguato livello di depurazione e di salvaguardia ambientale, a seguito di una specifica relazione di un tecnico del settore abilitato alla professione.

L'utilizzo del pozzo disperdente non è ammesso per gli insediamenti di nuova costruzione.

E' consentito mantenerlo solamente per quelli già esistenti a condizione che venga dimostrato, attraverso una idonea relazione tecnico/geologica, l'assenza di possibili inconvenienti ambientali e igienico-sanitari relativamente al contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito ed in caso di interventi di rifacimento o adeguamento dell'impianto, deve essere sostituito con altro impianto consentito.

Ne sarà consentito l'uso in deroga, solo in alcuni casi particolari ed a condizione che venga dimostrata l'impossibilità di realizzare un'altra tipologia di impianto e venga esclusa, attraverso una idonea relazione tecnico/geologica, la presenza di possibili inconvenienti ambientali e igienico-sanitari relativamente al contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito.

In casi particolari e qualora l'impianto di trattamento finale degli scarichi sia composto da più fasi di trattamento e sia presente almeno una fase di sedimentazione primaria e/o grigliatura, dietro motivata richiesta accompagnata da una specifica relazione tecnica, il Comune può derogare all'installazione dei trattamenti primari.

In tal caso deve essere indicato nella relazione tecnica quali accorgimenti saranno attuati per evitare scarichi diretti nel corpo recettore finale, in caso di fermata dell'impianto di trattamento per manutenzione o guasto.

E' ammessa anche la realizzazione di più trattamenti secondari in serie come pure l'inserimento di un trattamento secondario prima della subirrigazione.

L'Amministrazione comunale per esigenze di tutela del corpo recettore o per prevenire o risolvere possibili inconvenienti igienico-sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito può imporre con specifico provvedimento adeguamenti delle modalità di scarico o dei sistemi di trattamento autorizzati fissando un congruo tempo per la realizzazione degli interventi necessari.

In carenza di tali adeguamenti l'autorizzazione sarà revocata.

Art. 28 – Scarichi acque delle piscine

Lo scarico di svuotamento parziale e/o totale della piscina deve avvenire separatamente dalla linea di trattamento/smaltimento degli altri reflui domestici.

Il rilascio delle acque di svuotamento della piscina in ambiente deve essere graduale. In caso di sub-irrigazione nella gradualità di rilascio le portate dovranno essere compatibili con la capacità di assorbimento del terreno e stabilite nella relazione geologica.

Lo svuotamento dovrà avvenire almeno 15 giorni dopo l'ultima disinfezione così come indicata nell'apposito registro e comunque dovrà essere attuato idoneo trattamento che riduca le sostanze ad azione disinfettante o conservante ad una concentrazione massima non superiore a 0,20 mg/l ovvero a quanto determinato dall'autorità competente in relazione alle caratteristiche del recettore.

Il Responsabile della piscina dovrà tenere un registro dei processi eseguiti di disinfezione o conservazione, con indicato il tipo di prodotto disinfettante/conservante utilizzato, la quantità e la data di esecuzione.

La temperatura dell'acqua di piscina da restituire al corpo recettore dovrà rispettare i limiti fissati dalla Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

E' vietato scaricare le acque del controlavaggio dei filtri direttamente in ambiente; pertanto tali acque dovranno subire un trattamento idoneo, così come definito nel regolamento regionale.

La gestione della fine vita dei filtri deputati al controlavaggio delle acque della piscina dovrà avvenire in ottemperanza a quanto indicato nella parte IV del Decreto.

Art. 29 - Criteri tecnici per l' identificazione di corpi idrici superficiali interni

Come indicato all'art. 53 del R.R. 46/R/08, ai fini del presente regolamento sono considerati corpi idrici superficiali tutti gli elementi del reticolo idrografico rappresentati sulla carta tecnica regionale alla scala di maggior dettaglio disponibile in loco che appaiono collegati ad un reticolo di flusso

idrico il quale adduce ad un corpo idrico chiaramente identificato. La carta tecnica cui fare riferimento è quella consultabile presso gli enti locali e/o sul sito internet della Regione Toscana. Sono altresì considerati corpi idrici superficiali tutti gli elementi del reticolo idrografico rappresentati sulla mappa catastale e/o nel Regolamento Urbanistico con chiara indicazione di occupazione del territorio.

Art. 30 - Controlli

Il Comune effettua i controlli previsti all'art. 128 del D.Lgs 152/06 e all'art. 3 della L.R. 20/06 nonché agli artt. 3 e 14 del R.R. 46/R/08 tramite il supporto di ARPAT , Corpo di Polizia Municipale e/o dell'Azienda Sanitaria.

Art. 31 - Provvedimenti per inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione e sanzioni

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico si procederà, secondo la gravità dell'infrazione, a norma dell'art. 130 del D.Lgs 152/06, l'ufficio competente provvederà ad emettere i seguenti atti:

- diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- ordinanza e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, in caso di situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

In ogni caso le sanzioni applicabili sono quelle previste al titolo V del D.Lgs. 152/06 in particolare l'art. 133 comma 3, e in caso di mantenimento dello scarico dopo che lo stesso è stato sospeso o revocato anche quelle previste all'art. 133 comma 2, con le modalità di cui all'art. 22 della L.R. 20/06.

In caso di violazione all'art.15 del presente regolamento (volturazioni) è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquanta euro a centocinquanta euro.

In caso di scarichi effettuati in mancanza della prescritta autorizzazione le sanzioni applicabili sono quelle previste all'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 152/06.

Art. 32 - Collegamento ad altre normative sugli scarichi

L'autorizzazione allo scarico è rilasciata esclusivamente agli effetti del D. Lgs. 152/06, della L.R.20/06 e R.R. 46/R/08, fatti salvi i diritti di terzi e le altre eventuali autorizzazioni, permessi, concessioni, nulla osta prescritti dalla normativa vigente.

In particolare, nel caso in cui il corso d'acqua presenti sedime demaniale, deve essere ottenuta la concessione di occupazione di suolo demaniale.

Per realizzare un manufatto di scarico in un corso d'acqua pubblico occorre ottenere specifica autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904 e della L.R.T.n°91/98.

Il rilascio di tali atti è di competenza della Provincia di Pisa.

Art. 33 - Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari del Comune in contrasto con lo stesso.

Art. 34 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla ripubblicazione.

Le norme del presente regolamento si applicano anche alle domande presentate prima della sua entrata in vigore e i cui procedimenti risultino ancora pendenti.

Art. 35 - Norme transitorie

Le autorizzazioni ai sensi del D. Lgs 152/06 e della normativa regionale previgente, rilasciate prima della approvazione del presente regolamento, sono valide in ogni loro parte. Qualora vi siano difformità alle disposizioni dettate in questo regolamento i titolari di dette autorizzazioni si dovranno adeguare in occasione di eventuali lavori di ristrutturazione che comportino una nuova autorizzazione.